

AZ. N°

1

DELIBERAZIONE NECC. N° 2012 - 00879/09

DIVISIONE URBANISTICA

Dott.ssa Paola VIRANO

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 150 AL P.R.G.C. - SCUOLA MATERNA UMBERTO I DI C.SO BOLZANO 14 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

A relazione del Presidente Saitta.

Premesso che per il Comune di Torino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995, modificato con la Variante Strutturale n. 38, approvata con D.G.R. n. 21-2495 del 03/04/2006 e con la Variante Strutturale n. 100 di adeguamento al P.A.L., approvata con D.G.R. n. 21-9903 del 27/10/2008;
- ha altresì modificato il suddetto Piano attraverso numerose varianti (sia parziali, sia connesse ad accordi di programma);
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 130 del 29 settembre 2008 il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 151 al P.R.G. per la "Revisione attività ammesse e relative modalità di attuazione nelle aree per insediamenti produttivi ricomprese nelle aree normative IN, M2, MP", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con Deliberazione di C.C. n. 17 del 14/02/2011, il Progetto preliminare della Variante Strutturale n. 200 al P.R.G. per la "Linea 2 Metropolitana e Quadrante Nord-Est di Torino", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 197 del 05/12/2011, il Progetto Preliminare di Variante parziale n. 150 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 15/12/2011 (pervenuto il 16/12/2011), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal citato settimo comma; (Prat. n. 154/2011);

I dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 865.263 ab. al 2001 e 907.563 ab. al 2010;
- trend demografico: ha subito un calo superiore al 25% negli ultimi 30 anni (1.167.968 ab. al 1971, 1.117.109 ab. al 1981, 962.507 ab. al 1991), cui è seguito nell'ultimo decennio un lieve incremento;
- superficie: 13.001 ettari, dei quali 10.335 ettari in zona pianeggiante e 2.666 ettari in area collinare; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 9.800 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 75% del territorio comunale), 1.939 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 25° e 1.262 ettari con pendenze superiori ai 25°; la "Capacità d'uso dei suoli" indica che 1.450 ettari appartengono alla *Classe I<sup>a</sup>* (di cui ha 1.109 a destinazione diversa da quella agricola) e 8.683 ettari alla *Classe II<sup>a</sup>* (di cui ha 6.675 a destinazione diversa da quella agricola); è altresì caratterizzato dalla presenza di 1.313 ettari di aree boscate (pari a circa il 10% del territorio comunale); è inoltre interessato da 354 ettari coltivati a "Vigneti, frutteti e noccioli";
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale della "Area Metropolitana Torinese - Nord-Est", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- tra le polarità e gerarchie territoriali, individuati dal PTC2, è *Capitale regionale* (art. 19 N.d.A.);
- il suo centro storico è classificato dal PTC2 come *Centro di tipo A, di grande rilevanza*;

- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- idrologia: il suo territorio è attraversato dal fiume Po e dagli affluenti di sinistra, Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo;
- assetto naturalistico e paesaggistico:
  - le porzioni del suo territorio poste a ridosso dei suddetti corsi d'acqua, con esclusione del Torrente Dora, sono interessate dal Piano d'Area del Po;
  - la collina torinese, i viali storici alberati, le sponde del Po e il suo centro storico sono vincolati da specifici provvedimenti considerati dal PPR adottato e tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- infrastrutture per la mobilità:
  - è un importante crocevia autostradale e ferroviario;
  - è interessato dal sistema infrastrutturale e dall'Area Speciale di Corso Marche;
  - attraverso la tangenziale è collegato con le principali direttrici autostradali del nord Italia e della Francia meridionale (To-Aosta-Monte Bianco-Francia, To-Milano-Venezia, To-Piacenza-Brescia, To-Genova, To-Savona e To-Traforo del Frejus-Francia);
  - costituisce un importante nodo della rete ferroviaria tradizionale (di cui le più importanti linee sono: per Milano-Venezia-Trieste, per Alessandria e diramazioni per Genova e litoranea tirrenica e per Piacenza-Bologna e sud Italia, per Modane-Francia) e, in prospettiva, della rete A.V./A.C. europea (direttrice Lione-Torino-Milano-Venezia, parte del cosiddetto "corridoio n. 5", che avrà il compito di collegare - da Lisbona a Kiev - l'ovest e l'est europei);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente per la Scuola Materna "Umberto I" di C.so Bolzano 14, così come emangono dalla deliberazione C.C. n. 197/2011 di adozione della Variante, finalizzate al riuso dell'immobile con modifiche delle destinazioni d'uso ammesse, soggette comunque al preventivo parere favorevole della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- immobile di C.so Bolzano 14 e C.so Matteotti 48, adibito a Scuola Materna "Umberto I":
  - la modifica della Tavola n. 1 - Azionamento del P.R.G., in scala 1:5.000, Foglio 8 B, da "Area per Servizi Privati di interesse pubblico - SP", lettera "a" ad "Area da Trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica - AT";
  - l'inserimento nel fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. della Scheda n. 43, relativa all'Area da Trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica denominata "43. SCUOLA MATERNA UMBERTO I":  
*La destinazione è quella riferita ai Servizi privati di interesse pubblico (art. 8, comma 16 delle presenti N.U.E.A.) di cui alla lettera "a" Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali.*  
*Per l'immobile sono previste opere di rifunzionalizzazione e riqualificazione, da attuarsi secondo le definizioni dell'allegato A delle presenti N.U.E.A.; rimangono pertanto confermati i tipi di intervento ammessi sull'edificio ai sensi della tabella allegata all'art. 10 che prevede, tra gli altri, per l'esterno degli edifici su spazi pubblici, interventi fino al risanamento conservativo, per il sistema distributivo interventi fino al risanamento conservativo per la scala di rappresentanza (corso Matteotti) e fino alla ristrutturazione edilizia per le altre tipologie, per l'interno dei corpi di fabbrica, interventi fino alla ristrutturazione edilizia.*

Sono ammesse inoltre le attività terziarie, precisamente nei locali posti ai piani seminterrato, terreno, primo e sottotetto (al quale viene esteso l'utilizzo) lungo Corso Bolzano e ai piani seminterrato, primo e sottotetto (al quale viene esteso l'utilizzo) lungo Corso Matteotti, fermo restando il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitarie. Resta invariata la destinazione a servizi privati di interesse pubblico della Scuola presente al piano terreno sul Corso Matteotti. Gli interventi previsti sono assoggettati al preventivo parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e della Commissione Locale per il Paesaggio.

Per gli interventi nella presente area sopra descritti non è richiesto il rispetto degli articoli del Regolamento edilizio, qualora in contrasto, salvo quanto precedentemente specificato a riguardo delle norme di carattere igienico-sanitarie.

Gli interventi si attuano tramite Permesso di costruire."

- la modifica della Tavola n. 3 - Zona Urbana Centrale Storica. Tipi di intervento del P.R.G., in scala 1:1.000, Foglio n. 15, da "Edifici della costruzione ottocentesca della città" ed "Edifici recenti" ad "Area da Trasformare n. 43 - Scuola Materna Umberto I°";

rilevato altresì che la D.C.C. n. 197/2011 di adozione reca le seguenti precisazioni:

- in relazione al procedimento di valutazione di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.l. (VAS) "in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si ritiene pertanto che la variante non richieda l'attivazione del processo valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931";
- in relazione agli adempimenti di cui alla L.R. 52/2000 sotto il profilo acustico: "con nota prot. 11468 del 5 ottobre 2011, il Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino, esaminato il Documento di Verifica redatto dai proponenti (...) ha evidenziato la compatibilità delle nuove previsioni di cui alla presente variante con la vigente classificazione del Piano di Classificazione Acustica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 "in classe I, aree particolarmente protette", quale soluzione più cautelativa, pur ammettendo la possibilità di un declassamento dell'area normativa e riclassificazione in classe III. Il Settore Ambiente e Territorio esprime parere favorevole in merito a questa ultima ipotesi, considerato che le "Linee Guida per la classificazione del territorio" DGR 6 agosto 2001, n. 85-3802, precisano che "le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.) e che, in tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste". Successivamente all'approvazione della presente variante si provvederà, pertanto, con separato provvedimento del competente Settore Ambiente e Territorio, all'eventuale revisione del Piano di Classificazione Acustica.";

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione; art. 26 Settore agroforestale, comma 5; art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3; art. 40 Area speciale di C.so Marche; art. 50 Difesa del suolo, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 30/01/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 10/01/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

### DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 150 al P.R.G.C. del Comune di Torino, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 del 05/12/2011, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Torino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.